

REGOLAMENTO ELETTORALE INPGI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, nonché le modalità di nomina dei componenti del Collegio sindacale di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) dello Statuto.
2. Nel presente Regolamento si intende per: "Ente", Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani; "Statuto", lo Statuto dell'Ente.

Art. 2 – Modello elettorale

1. Le elezioni si svolgono in due sessioni. Nella sessione elettorale primaria vengono eletti i Delegati all'Assemblea; nella sessione elettorale secondaria, l'Assemblea dei Delegati elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e definisce i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Delegati all'Assemblea tutti gli iscritti per i quali, al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino accreditati almeno 12 mesi di contributi.
2. Possono candidarsi all'elezione alla carica di Delegato all'Assemblea tutti coloro per i quali, alla medesima data di cui al comma precedente, risultino accreditati almeno 60 mesi di contributi e, se titolari di pensione diretta, risultino accreditati, successivamente al pensionamento, almeno 6 contributi mensili nell'ultimo anno antecedente il termine di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'eleggibilità, gli iscritti di cui al comma 2 devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, si intendono soddisfatti per coloro che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso enti di categoria (INPGI, Federazione Nazionale della Stampa o Associazioni Regionali di Stampa federate, Consigli degli Ordini professionali Nazionale o Regionali, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani) o presso altre istituzioni pubbliche o private che svolgono funzioni pubbliche.

Art. 4 – Ineleggibilità e decadenza

1. Sono esclusi dal diritto di elettorato passivo alle cariche dell'Ente coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - a) assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3;

- b) aver subito un provvedimento disciplinare definitivo da parte dell'Ordine professionale dei giornalisti negli ultimi 5 anni con irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività professionale non inferiore a 6 mesi;
- c) aver svolto le funzioni o i compiti di amministrazione presso aziende, enti, imprese o organizzazioni sottoposte alle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e procedure equiparate, ovvero ad amministrazione straordinaria nei quattro anni precedenti;
- d) aver riportato condanne o sanzioni per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione ovvero per delitti non colposi per i quali la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- e) essere stati sottoposti alle misure di prevenzione;
- f) aver riportato condanne o sanzioni per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. La decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Indirizzo Generale o del Consiglio di Amministrazione è dichiarata rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

Art. 5 – Indizione delle elezioni

Il Consiglio di Amministrazione, almeno 150 giorni prima della data di scadenza del proprio mandato, fissa la data per l'elezione dei Delegati all'Assemblea, che dovrà concludersi non oltre 30 giorni antecedenti alla predetta scadenza.

Art. 6 - Ripartizione dei seggi per l'elezione dei Delegati all'Assemblea

1. L'elezione dei Delegati all'Assemblea avviene su base circoscrizionale. Ogni circoscrizione coincide con il relativo ambito regionale.
2. Il numero dei Delegati da eleggere all'Assemblea è in ragione di uno ogni 1.000 iscritti all'ente - e comunque entro i limiti previsti da norme di legge – incrementati di quattro unità.
3. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono ripartiti in base ad un criterio di proporzionalità, dividendo il numero degli iscritti delle circoscrizioni per il quoziente ottenuto dal rapporto tra il numero complessivo degli iscritti e il numero dei seggi totali, con un minimo di un seggio per ciascuna circoscrizione.
4. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle circoscrizioni con quoziente pieno che abbiano il resto più alto, uno ciascuno fino ad esaurimento dei posti.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede a determinare il numero dei Delegati all'Assemblea da eleggere in ciascuna Circoscrizione, con riferimento alla consistenza numerica degli iscritti al centocinquantunesimo giorno antecedente la data delle elezioni. La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle singole Circoscrizioni elettorali, è

desunta dall'iscrizione nell'Albo e nel Registro previsti dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista.

Art. 7 – Predisposizione degli elenchi degli elettori attivi e passivi

1. Ai fini dell'elezione dei Delegati all'Assemblea il Presidente provvede alla formazione:
 - a) degli elenchi dell'elettorato attivo riferito a ciascuna Circoscrizione, composti dai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti appartenenti alla Circoscrizione stessa in possesso dei requisiti per l'esercizio attivo del diritto di voto ai sensi dell'art. 3, comma 1;
 - b) degli elenchi dell'elettorato passivo riferito a ciascuna Circoscrizione, composti dai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti appartenenti alla Circoscrizione stessa, in possesso dei requisiti per l'esercizio passivo del diritto di voto ai sensi dell'art. 3, comma 2;
2. Gli elenchi circoscrizionali dell'elettorato attivo e passivo devono essere pubblicati presso una apposita sezione elettorale del sito web istituzionale dell'ente e affissi, a cura dei Fiduciari, almeno centoventi giorni prima della data fissata per le elezioni e per la durata di quindici giorni, presso gli Uffici di corrispondenza dell'istituto, presso le sedi regionali delle Associazioni di Stampa e degli Ordini regionali dei giornalisti.
3. Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per l'affissione obbligatoria. Su di essi decide il Consiglio di amministrazione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi.

Art. 8 – Presentazione delle candidature e formazione degli elenchi dei candidati

1. Ogni candidato deve sottoscrivere la candidatura, a pena di nullità della stessa, facendola pervenire presso la sede legale dell'Istituto mediante mail pec entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la data fissata per le elezioni. La candidatura deve contenere l'eventuale indicazione dello pseudonimo con il quale il candidato intende essere rappresentato presso l'elettorato.
2. Il Presidente, verificati i requisiti di eleggibilità dei candidati, procede alla convalida o al rigetto delle candidature, dandone comunicazione a mezzo mail pec agli interessati. Il candidato escluso può proporre ricorso entro 5 giorni dal ricevimento della mail pec al Consiglio di Amministrazione, che decide entro i successivi 10 giorni.
3. Esaurite le attività di cui al precedente comma 2, il Presidente provvede alla formazione degli elenchi dei candidati suddivisi su base circoscrizionale, che vengono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente ed inviati a mezzo mail pec ad ogni avente diritto al voto, unitamente al certificato elettorale, alle liste dei candidati e alle informazioni riguardanti le date, i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni. In caso di omonimia accanto al nome è indicata la data e il luogo di nascita.

Art. 9 – Seggio elettorale, operazioni di voto e scrutinio dell'elezione dei Delegati

1. Le operazioni di voto per l'elezione dei Delegati all'Assemblea si svolgono in via telematica, nell'arco di tre giorni consecutivi fissati dal provvedimento di indizione, nonché in un giorno presso i seggi elettorali circoscrizionali istituiti ai sensi del successivo comma 4.
2. Se i Delegati da eleggere sono più di due, gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei posti da coprire, arrotondati per difetto. In caso di parità di voti è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato con la minore anzianità anagrafica.
3. Entro 30 giorni antecedenti l'inizio delle elezioni, presso la sede dell'Ente viene costituito un Seggio elettorale composto da Dirigenti e funzionari dell'ente nominati dal Presidente, con il compito di sovrintendere alle operazioni di rilevazione dei voti espressi telematicamente e di abbinarli con quelli espressi presso i seggi, ai fini della formazione della graduatoria finale.
4. I seggi elettorali circoscrizionali sono costituiti presso gli uffici messi a disposizione dei Fiduciari dalle Associazioni Regionali di Stampa.
5. Per ciascun seggio circoscrizionale il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione di un Presidente e di non più di quattro scrutatori, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, nonché di un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigere processo verbale.
6. Il voto telematico viene espresso collegandosi al sito internet creato appositamente dall'Istituto e accedendo mediante la procedura di identificazione e riconoscimento mediante "SPID" integrata da eventuali altri dati necessari alla votazione. L'Istituto provvederà a rendere note le istruzioni per la votazione *on line* attraverso informazioni operative inviate via mail pec agli elettori e agli uffici di corrispondenza e reperibili anche nel sito web istituzionale. Alla scadenza dei giorni e degli orari stabiliti per il voto telematico l'accesso al sito elettorale sarà inibito.
7. L'Istituto assicura con mezzi e procedure adeguate la massima segretezza del voto. A tal fine, il processo di accesso al voto telematico è diviso nelle due seguenti procedure informatiche, che non sono collegabili tra loro pena la perdita della segretezza del voto:
 - a) verifica del diritto al voto mediante controllo automatico ad opera del sistema informatico dell'Istituto; identificazione e riconoscimento dell'elettore a mezzo "SPID" che determina l'accesso alla votazione e impossibilità ad effettuare altre;
 - b) espressione del voto.
8. L'accensione e lo spegnimento del sito Internet di voto telematico avviene, alla presenza di un notaio, negli orari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Al termine di ognuno dei giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la votazione telematica, i dati relativi alle votazioni all'atto dello spegnimento del sito internet vengono copiati su apposito supporto informatico in presenza del Notaio, che provvede a prelevarlo e

custodirlo. Al termine del terzo giorno di voto, il contenuto del sistema telematico viene segregato con chiavi di accesso consegnate al notaio.

9. Il giorno fissato per le elezioni al seggio, gli aventi diritto al voto che si presentano devono essere muniti del certificato elettorale loro inviato dall'Istituto, e di un documento personale di riconoscimento. Il certificato elettorale è acquisito agli atti relativi alle elezioni.

10. Al termine delle operazioni, il notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale contenente i risultati delle elezioni, firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. I verbali vengono trasmessi all'Istituto a cura del Presidente del seggio, unitamente alla relativa documentazione, appena ultimate le operazioni elettorali.

11. Concluse tutte le operazioni di voto, il Presidente del Seggio elettorale centrale, alla presenza del notaio, procede alla sommatoria dei voti espressi presso i seggi circoscrizionali e di quelli per via telematica. Concluse tali operazioni, i componenti del Seggio elettorale centrale redigono processo verbale del relativo esito, sottoscritto dal Presidente del seggio e dal notaio.

12. Il Presidente uscente dell'Istituto provvede alla proclamazione con delibera dei Delegati eletti, dandone pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. La proclamazione viene altresì comunicata a ciascun eletto a mezzo mail pec.

13. Entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei Delegati eletti, ogni candidato non eletto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione, che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi. La presentazione del ricorso non sospende la validità delle elezioni.

Art. 10 – Elezione secondaria del Consiglio di Amministrazione e definizione del Consiglio di Indirizzo Generale.

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce, su convocazione del Presidente uscente, entro 45 giorni dallo svolgimento delle elezioni, ed è presieduta dallo stesso Presidente uscente, se riletto tra i Delegati, ovvero, in caso contrario, dal Delegato con la maggiore età anagrafica.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene su presentazione di liste contenenti un minimo di 2 e un massimo di 5 candidati, sottoscritte da almeno 7 rappresentanti. I sottoscrittori non possono essere candidati in nessuna lista né possono sottoscrivere più di una lista, pena l'annullamento di tutte le sottoscrizioni. Nessuno dei candidati per l'elezione nel Consiglio di amministrazione può essere presentato in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.

3. Per la validità delle liste, il genere meno rappresentato deve corrispondere ad almeno un terzo delle candidature.

4. L'elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema proporzionale. I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, e almeno un terzo deve riguardare il genere meno rappresentato, pena la nullità della scheda. Ciascun delegato

può esprimere fino a un massimo di 3 preferenze da attribuire ai candidati nell'ambito della medesima lista. Il voto di preferenza costituisce voto di lista. In presenza di più liste l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero dei voti validi per quello dei seggi cui provvedere. I seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

5. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti tra liste che abbiano quozienti pieni, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto più voti. Nel caso di quozienti pieni e di voti pari è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità di iscrizione per l'attività di lavoro autonomo presso l'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato con la minore anzianità anagrafica.
6. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si applica il criterio di cui al precedente comma 5.
7. Nel caso in cui uno dei consiglieri cessasse dalla funzione per dimissioni o altro motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista. Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì, essere eletto amministratore, e se eletto decade dall'ufficio, chi abbia riportato condanne per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione.
8. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
9. I Delegati non eletti in seno al Consiglio di Amministrazione acquisiscono, al termine delle operazioni di elezione del predetto organo, la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale.
10. Qualora uno dei componenti del Consiglio di indirizzo generale cessasse dalla carica, si provvederà alla sostituzione convocando le relative elezioni nella circoscrizione interessata. Il candidato eletto acquisisce da subito la carica di componente del Consiglio di indirizzo generale

Art. 11 - Nomina dei componenti del Collegio sindacale

- 1) I componenti del Collegio sindacale di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) dello Statuto sono nominati dal Consiglio di indirizzo generale alla prima riunione utile.

- 2) I candidati alla predetta carica di Sindaco devono presentare la propria candidatura all'Istituto a mezzo Pec entro e non oltre i 30 giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto.
- 3) Le candidature pervenute all'Istituto sono preselezionate dal Consiglio di amministrazione e successivamente sottoposte al Consiglio di indirizzo generale per le relative nomine.
- 4) Possono candidarsi alla carica di Sindaco di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) coloro che risultino iscritti nel Registro dei revisori dei conti da almeno 10 anni e abbiano maturato almeno tre anni di esperienza in Collegi sindacali di Enti di categoria (INPGI, Federazione Nazionale della Stampa o Associazioni Regionali di Stampa federate, Consigli degli Ordini professionali Nazionale o Regionali, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani) o di altre istituzioni pubbliche o private che svolgono funzioni pubbliche.
- 5) L'Istituto provvederà a dare avviso sul proprio sito istituzionale delle modalità di presentazione delle candidature.

Art. 12 – norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia elettorale, del Codice Civile e dello Statuto dell'Ente.